

In una determinazione (in G.U.) l'Authority chiarisce gli aspetti più problematici della disciplina

Lavori, concessioni sotto controllo

Il contratto deve garantire l'esercizio del potere di vigilanza

DI ANDREA MASCOLINI

Nelle concessioni di lavori pubblici affidate a soggetti privati non si applicano le norme sulla contabilità pubblica, ma il contratto può imporre modalità di rendicontazione e contabilizzazione al fine di esercitare vigilanza e controllo da parte del concedente; il collaudatore viene nominato dal concedente ma il suo costo può essere posto a carico del concessionario; direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza vengono invece nominati dal concessionario ma con possibile gradimento del concedente.

È quanto chiarisce l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione n. 2 del 11 marzo 2010 (relatore Alessandro Botto), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2010, che affronta alcuni profili di dubbia interpretazione inerenti la disciplina applicabile alla fase di esecuzione dei contratti di concessione di lavori pubblici, ivi compresi quelli in project financing. Nell'articolato provvedimento l'organismo di vigilanza presieduto da Luigi Giampalino, dopo avere approfondito la natura giuridica della concessione di lavori pubblici sia alla luce del Codice dei contratti pubblici, sia in relazione alla Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, affronta il tema della disciplina applicabile ai concessionari, a seconda che essi siano amministrazioni aggiudicatrici o privati, con

particolare riferimento ai profili inerenti l'esecuzione dei contratti. Se quindi il concessionario è una «amministrazione aggiudicatrice» occorre che esso, per gli appalti affidati a terzi, applichi le norme in materia di direzione dei lavori e di contabilità pubblica (oltre a quelle sugli affidamenti). Quindi questa tipologia di concessionario (pubblico) applicherà anche le norme del decreto del presidente della repubblica n. 554/99 relative alla contabilità dei lavori pubblici. Viceversa il concessionario privato, per gli appalti a terzi, applicherà soltanto gli articoli da 149 a 151 del Codice e, in quanto compatibili, le norme sulla pubblicità, i termini, i requisiti generali, la qualificazione degli appaltatori, la progettazione, il contenzioso, il subappalto, il collaudo e i piani di sicurezza.

Per la direzione dei lavori non vi sarebbe, nota l'Autorità, un obbligo di seguire le norme del Codice, ma la stessa Autorità precisa che le norme tecniche sulle opere in cemento armato prescrivono la presenza di un direttore/responsabile tecnico dei lavori; pertanto per l'Autorità «il concessionario è tenuto alla nomina di un direttore/responsabile dei lavori che abbia la responsabilità di accettare i materiali da costruzione».

Sulla nomina da parte del concessionario di questo direttore dei lavori (ma anche sulla nomina del coordinatore della sicurezza), afferma l'Autorità, «può prevedersi che il concedente possa esprimere

un proprio gradimento».

Per il resto il concessionario che non è una amministrazione aggiudicatrice (quindi anche quello scelto attraverso la formula del promotore) non deve applicare le norme sulla contabilità dei lavori pubblici per quel che riguarda i lavori affidati a terzi o eseguiti direttamente o tramite proprie controllate. L'Autorità prescrive, però, che nel contratto di concessione debbano essere stabilite «le modalità di rendicontazione e di contabilizzazione dei lavori, in relazione alla fattispecie concreta, al fine di consentire al concedente di esercitare in maniera efficace il potere di controllo e vigilanza».

Per quel che riguarda il collaudo la determina afferma che «spetta al concedente la nomina dei collaudatori, il cui costo può essere posto a carico del concessionario».

Infine, dal lato del concedente, l'Autorità auspica che siano ben precisato nel contratto anche i compiti del responsabile del procedimento, la loro estensione, le relative modalità di esercizio, nonché altri aspetti quali le sanzioni per il mancato rispetto degli standard progettuali e tecnici, l'approvazione di possibili varianti.

